

## REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2003 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2003

## che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato è abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.
- (2) Risulta opportuno che l'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni europee e dagli organismi succitati.
- (3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.
- (5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1983, sul marchio comunitario <sup>(6)</sup>, le disposizioni necessarie perché il rego-

lamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (6) Il regolamento (CE) n. 40/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 118 bis

**Accesso ai documenti**

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(\*)</sup> si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario <sup>(\*\*)</sup>.

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

<sup>(\*)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

<sup>(\*\*)</sup> GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36.»

- 2) L'articolo 136 è sostituito dal seguente:

«Articolo 136

**Revisione e controllo finanziario**

1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore inter-

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 75.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

<sup>(5)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83).